

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA

Prot. N° 10370

Monticelli d'Ongina li 14.08.2007

ORDINANZA N° 45

IL SINDACO

Visto il D.to L.vo 267/2000 denominato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Legge Regionale 28.07.2004 N° 16 ;

Vista e la Delibera G.R N° 1786 del 22.09.2003 volta favorire tra l'altro la pesca denominata Carp Fishing nei tratti e con le modalità appositamente individuati dalle province e nel rispetto del periodo di divieto della specie ;

Vista l'Ordinanza del presidente della Provincia di Piacenza N° 155 del 17.07.2007 con la quale sono state istituite le zone per la pratica della pesca del carp fishing;

Considerato che detta attività può apportare un incremento del flusso turistico nelle zone interessate da tale tipologia di pesca, anche in considerazione del fatto che tale attività prevede il pernottamento in loco per monitorare l'attività piscatoria;

Visto l'art. 41 della L.R N° 16/2004 che prevede tra l'altro la possibilità da parte dei comuni di utilizzare anche su aree pubbliche o private l'attività di pernottamento con tende o altri mezzi mobili;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti zone per l'espletamento di detta attività, anche in considerazione del fatto che esse risultano a breve distanza servite da idonee strutture (servizi igienici, locali pubblici ecc)

ORDINA

1. Di individuare le seguenti zone dove sarà consentito il pernottamento con tende o /e altri mezzi mobili per l'espletamento del carp fishing:
 - Località San Nazzaro dalla foce del torrente Chiavenna alla Conca di Navigazione (con esclusione della stessa) ,
 - Località Tinazzo (Monticelli d'Ongina) Fiume Po riva destra dalla Località Tinazzo alla lanca della Maginot ad esclusione del tratto ricadente in provincia di Cremona.

2. Di fare assoluto divieto di:

- accamparsi nell'alveo attivo del Fiume che va da sponda a sponda;
- accamparsi in zone soggette al pericolo di piene improvvise;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;

L'inosservanza della presente sarà punita ai sensi di legge.

3. Di dare atto che la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute nuove esigenze o situazioni, nonché nel caso di inosservanza della stessa.

4. Di inviare copia della presente a:

- Amministrazione Provinciale di Piacenza;
- Corpo Forestale della Stato di Piacenza;
- Albo Pretorio per la pubblicazione

IL SINDACO
Montanari Prof. Sergio

